



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***Beni immateriali ammortizzabili nel reddito di lavoro autonomo***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

Riproducendo parzialmente quanto indicato per il reddito di impresa, l'[art. 54-sexies, TUIR](#), rubricato “Spese relative a beni ed elementi immateriali”, prevede ora la **deducibilità, per quote di ammortamento, del costo di alcuni beni immateriali e oneri pluriennali**.

In particolare, si tratta di:

- diritti d'autore, brevetti, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite;
- altri diritti di carattere pluriennale;
- acquisizione della clientela.

Nel dettaglio, l'[art. 54-sexies](#) afferma:

«1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienza acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura **non superiore al 50 per cento del costo**.

2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla **durata di utilizzazione** prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura **non superiore a un quinto del costo**».

Vale a dire che, per quanto riguarda il **costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico** sono **deducibili in un minimo di 2 anni**, ossia in misura **non superiore al 50% del loro costo**.

Diversamente, le quote di ammortamento del **costo degli altri diritti di natura pluriennale** sono



**deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione** prevista all'interno del contratto o dalla Legge.

Come indicato dall'[\*\*art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 192/2024\*\*](#), tali modifiche si applicano ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti **a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024**, quindi già con **effetto sul modello Redditi 2025 per il periodo d'imposta 2024** (per i soggetti solari).

Per quanto concerne le **quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale** sono **deducibili in un minimo di 5 anni**, ossia in misura **non superiore a 1/5 del loro costo**.

Come indicato dall'[\*\*art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 192/2024\*\*](#), tale disposizione si applica ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti **a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024**, quindi con effetto **sul modello Redditi 2026 per il periodo d'imposta 2025** (per i soggetti solari).

Per completezza si ricorda che **la disciplina previgente non prevedeva la deducibilità**, per quote di ammortamento, del **costo di tali beni immateriali e oneri pluriennali**.

Infatti, anche per questi costi era applicabile la regola generale, ossia il **principio di cassa** in base all'esercizio di sostenimento della spesa.